I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2511/69 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1969

che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1892/68 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la situazione nel settore delle arance e dei mandarini è attualmente caratterizzata da gravi difficoltà di smercio della produzione comunitaria; che tali difficoltà sono in particolare dovute alle caratteristiche varietali della produzione ed alle condizioni di commercializzazione sui mercati comunitari d'importazione;

considerando che, per ovviare a tale situazione, occorre prevedere una serie di misure a medio e a breve termine;

considerando che, per quanto riguarda le misure a medio termine, occorre prevedere azioni di riconversione ai fini di un migliore adeguamento varietale della produzione; che, per assicurare durevolmente la presenza dei prodotti in causa sui mercati comunitari d'importazione, è inoltre necessario prevedere azioni che permettano di adeguare la presentazione dei prodotti alle condizioni di commercializzazione su detti mercati; che, per accrescere le possibilità di smercio di alcune varietà, è altresí necessario intraprendere azioni per il miglioramento dei mezzi tecnici di trasformazione;

considerando che, affinché tali misure possano avere la massima efficacia, è necessario che s'inseriscano in piani stabiliti dagli Stati membri interessati di comune accordo con la Commissione;

considerando che, nel quadro delle misure volte a migliorare la produzione, occorre istituire un regime che preveda la concessione d'indennità temporanee a favore dei piccoli agricoltori, per tener conto delle perdite conseguenti all'esecuzione della riconversione delle loro piantagioni;

considerando che occorre finanziare sul piano comunitario la metà delle spese occasionate dalla realizzazione delle azioni a medio termine;

considerando che, per quanto riguarda le misure a breve termine, è necessario prendere provvedimenti volti ad accrescere gli sbocchi comunitari con l'adeguamento dei metodi di commercializzazione;

considerando che occorre a tal fine istituire un regime di compensazioni finanziarie destinate a promuovere lo smercio della produzione sui mercati comunitari d'importazione nel quadro di contratti che assicurino il regolare approvvigionamento di tali mercati;

considerando che le azioni a breve termine che danno luogo al versamento delle suddette compensazioni rispondono alle condizioni stabilite all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 17/64/CEE; che occorre stabilire fin d'ora le condizioni d'imputabilità delle relative spese,

---

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.
(2) GU n. L 289 del 29. 11. 1968, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Misure a medio termine

Articolo 1

1. Per le azioni realizzate entro il 31 dicembre 1976, nel quadro del piano di cui all'articolo 2, ai fini:

a) della riconversione degli aranceti e dei mandarineti verso altre varietà di arance o di mandarini o verso altri agrumi dei tipi satsuma (o sazuma) o clementine, per adeguare queste colture alle esigenze dei consumatori,

b) della creazione, del miglioramento e dell'ampliamento:

— di centri di confezionamento degli agrumi che effettuino le operazioni di cernita, calibrazione, disinfezione e imballaggio e che siano eventualmente dotati di annessi impianti di magazzinaggio,

— di centri di magazzinaggio per agrumi,

— di stabilimenti per la trasformazione degli agrumi eventualmente dotati di annessi impianti di magazzinaggio,

viene accordato un aiuto conformemente alle disposizioni fissate all'articolo 5.

2. Gli agricoltori della Comunità produttori di arance e di mandarini che intraprendono un'operazione di riconversione ai sensi del paragrafo 1, lettera a), beneficiano, a loro richiesta e secondo le modalità di cui all'articolo 4, di un aiuto complementare erogato per tener conto delle perdite conseguenti a tale operazione.

L'aiuto viene concesso conformemente all'articolo 5.

Articolo 2

Gli Stati membri interessati elaborano, anteriormente al 1º luglio 1970, un piano delle misure che ritengono più adeguate per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1; nel piano saranno indicate in particolare le zone di produzione interessate dalla riconversione, le varietà che ne sono l'oggetto e la localizzazione degli impianti tecnici di magazzinaggio, di confezionamento e di trasformazione, nonché le parti delle spese di investimento occasionate dalla realizzazione delle azioni previste all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), non finanziate dal FEAOG, che sono rispettivamente a carico dello Stato membro interessato e del beneficiario di tali azioni. I lavori necessari per l'elaborazione del piano vengono effettuati in collegamento con la Commissione, la quale può rivolgere raccomandazioni allo Stato membro interessato.

Il piano, corredato di una stima delle spese occasionate dalle misure previste e dagli aiuti complementari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, viene sottoposto all'approvazione della Commissione.

Previa consultazione del Comitato permanente delle strutture agricole e del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli, la Commissione può apportare al piano le modifiche che ritiene necessarie. Il piano approvato dalla Commissione viene immediatamente pubblicato dallo Stato membro.

Alla fine di ogni anno gli Stati membri interessati presentano alla Commissione un resoconto sullo stato di realizzazione del piano.

Articolo 3

1. Le misure previste dal piano di cui all'articolo 2 devono contribuire:

a) per quanto riguarda le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a):

— a migliorare la composizione varietale delle produzioni delle aziende, tenendo conto in particolare delle condizioni locali di produzione,

— a permettere una più razionale utilizzazione dei mezzi di produzione, specie tramite il ricorso a tecniche colturali più efficaci,

b) per quanto riguarda le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), primo e secondo trattino: a permettere, in una zona determinata, di adeguare la capacità di confezionamento al volume delle produzioni, tenendo conto in particolare della necessità di portare sul mercato prodotti correttamente selezionati e identificati e di scaglionare al massimo la commercializzazione dei frutti in causa durante la campagna;

c) per quanto riguarda le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), terzo trattino:

— a permettere, nelle zone di produzione nelle quali le azioni di riconversione fossero limitate in modo sensibile da ostacoli tecnici, una valorizzazione mediante la trasformazione dei prodotti che non possono essere commercializzati allo stato fresco,

— a migliorare le condizioni della produzione per i prodotti trasformati mediante una razionale utilizzazione delle industrie di trasformazione esistenti.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate, all'occorrenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento n. 23 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizza-

zione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ([1]).

Articolo 4

1. L'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, viene versato agli agricoltori a titolo principale, produttori di arance e mandarini, a condizione che:

— la superficie totale della loro azienda sia pari o inferiore a 5 ettari,

— il reddito che traggono dalla loro azienda non superi il reddito ricavato da due ettari coltivati ad arance e mandarini,

— la metà almeno della superficie coltivata ad arance e mandarini sia interessata in una sola volta dall'operazione di riconversione,

— la riconversione interessi una superficie di almeno 20 are.

L'aiuto corrispondente ad un importo annuo di 1.000 unità di conto per ettaro di aranci riconvertito e di 1.200 unità di conto per ettaro di mandarini riconvertito viene versato ogni anno per cinque anni.

Il primo versamento ha luogo nei due mesi successivi all'inizio delle operazioni di riconversione.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate, all'occorrenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento n. 23.

Articolo 5

1. Gli aiuti di cui all'articolo 1 vengono concessi dagli Stati membri. Essi devono coprire:

— la totalità delle spese occasionate dalle azioni di cui al paragrafo 1, lettera a), e dal versamento dell'aiuto complementare di cui al paragrafo 2,

— la totalità delle spese di investimento occasionate dalle azioni di cui al paragrafo 1, lettera b), diminuita della parte di tali spese che è a carico del beneficiario.

2. Il FEAOG, sezione orientamento, rimborsa agli Stati membri il 50 % dell'ammontare delle spese occasionate dalle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e dal versamento dell'aiuto complementare previsto dal paragrafo 2 del medesimo articolo.

3. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono adottate, all'occorrenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento n. 17/64/CEE.

([1]) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.

TITOLO II

Misure a breve termine

Articolo 6

Le azioni intraprese nel quadro delle disposizioni fissate all'articolo 7, al fine di promuovere ed assicurare la presenza delle arance e dei mandarini comunitari sui mercati comunitari d'importazione beneficiano, fino al 1[0] giugno 1974, del concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'articolo 8.

Articolo 7

Le azioni di cui all'articolo 6 devono essere fondate su contratti conclusi tra venditori degli Stati membri produttori da un lato e acquirenti degli altri Stati membri dall'altro. Tali contratti possono avere per oggetto soltanto i prodotti che possono essere apprezzati sui mercati comunitari d'importazione.

Le condizioni cui tali contratti devono rispondere, specie per quanto riguarda:

— le varietà e le categorie di qualità,

— i quantitativi minimi,

— lo scaglionamento delle forniture durante la campagna,

sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento n. 23.

Articolo 8

1. Gli Stati membri accordano ai venditori che hanno concluso contratti conformemente all'articolo 7 una compensazione finanziaria il cui importo sarà compreso fra 3 e 5 unità di conto/100 kg a seconda delle varietà.

L'importo iniziale della compensazione finanziaria viene ridotto del 25 % per i contratti eseguiti durante la campagna 1972/1973 e del 50 % per i contratti eseguiti durante la campagna 1973/1974.

La compensazione finanziaria viene versata agli interessati, a loro richiesta, non appena è fornita la prova che, in applicazione dei contratti conclusi, i prodotti in causa sono stati introdotti nel territorio dello Stato membro destinatario e messi a disposizione dell'acquirente.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 13

del regolamento n. 23; la fissazione delle compensazioni finanziarie si effettua secondo la stessa procedura.

Articolo 9

Le compensazioni finanziarie di cui all'articolo 8 sono imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, all'occorrenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento n. 17/64/CEE.

Articolo 10

La Commissione presenta ogni anno al Consiglio, sulla scorta dei dati che le sono comunicati dagli Stati membri, una relazione sull'applicazione delle misure previste nel presente titolo.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1969.

Per il Consiglio
Il Presidente
P. LARDINOIS

REGOLAMENTO (CEE) N. 2512/69 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1969

che modifica l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che è indispensabile, in base all'esperienza acquisita, modificare alcune disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 23 [1], modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 1229/69 [2], allo scopo di mantenere, a favore degli Stati membri, la preferenza derivante dall'applicazione del trattato;

considerando che una protezione adeguata contro importazioni provenienti da paesi terzi effettuate a prezzi inferiori al prezzo di riferimento può essere ottenuta applicando alle importazioni stesse una tassa di compensazione di importo unico; che, tuttavia, per premunirsi contro importazioni effettuate da determinate provenienze a prezzi anormalmente bassi, occorre fissare ad un livello superiore l'importo della tassa per tali importazioni;

considerando che, a causa della rapida evoluzione dei corsi sui mercati degli ortofrutticoli, è necessario, affinché le misure da adottare possano interamente esplicare la loro efficacia, prevedere una procedura che consenta alla Commissione di adottare misure necessarie nel periodo intercorrente fra due riunioni del Comitato di gestione e che occorre, quando questo si riunisce, presentargli per parere il progetto di misure da adottare eventualmente in rapporto alla situazione del mercato esistente alla data di tale riunione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, commi 6, 7, 8 e 9 del regolamento n. 23 sono sostituite dalle seguenti disposizioni:

---

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62
(2) GU n. L 159 del 1°. 7. 1969, pag. 5.